

concessi dai Sovrani degli antichi Stati prima della unificazione politica, sono surrogate le disposizioni seguenti, con decorrenza dal 7 settembre 1926.

Art. 54. La successione dei titoli, predicati e attributi nobiliari ha luogo a favore dell'agnazione maschile dell'ultimo investito, per ordine di primogenitura, senza limitazione di gradi, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito del titolo.

I titoli, i predicati e gli attributi nobiliari non si trasmettono alle femmine nè per linea femminile, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 57.

Art. 55. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari.

I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento è posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento.

I figli legittimati per decreto Reale succedono nei titoli e predicati del padre, purchè questi non abbia figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo grado successibili nei titoli; e purchè nel decreto Reale di legittimazione sia dichiarato, in *via di grazia*, la capacità del legittimato di succedere nei titoli del padre.

Queste norme possono essere derogate da particolari autorizzazioni della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione.

Art. 56. I figli adottivi non succedono nei titoli e predicati spettanti all'agnazione dell'adottante, salve le contrarie disposizioni della Sovrana Prerogativa per i titoli di nuova concessione.

Art. 57. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano dal giorno della nascita.

Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali è attribuito, oltre alla semplice nobiltà, il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso « dei ». Quando i titoli o predicati primogeniali sono